



# Ministero della Salute

## IL CAPO DI GABINETTO

**VISTE** la Convenzione Unica sugli stupefacenti, firmata a New York il 30 marzo 1961, e la legge 5 giugno 1974, n. 412, di ratifica ed esecuzione della stessa Convenzione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e successive modificazioni che, all'articolo 2, comma 1, prevede tra le competenze del Ministro della salute la concessione dell'autorizzazione per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

**VISTA**, in particolare, la sezione B della tabella dei medicinali, allegata al predetto decreto, che include i medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) tra quelli che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile, fatte salve specifiche prescrizioni indicate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nell'ambito dell'eventuale autorizzazione all'immissione in commercio;

**VISTO** il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 e, in particolare, l'articolo 5 che reca disposizioni sulla prescrizione di preparazioni magistrali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, recante il *"Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero della salute"*;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, recante *"Funzioni di Organismo statale per la cannabis, previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, nella versione modificata nel 1972"*;

**VISTO** il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172"* e, in particolare, l'articolo 18 *quater* - Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 16 settembre 2021, registrato dal competente organo di controllo il 20 settembre 2021 al n. 840, con il quale la dott.ssa Tiziana Coccoluto è stata nominata Capo di Gabinetto del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante "*Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sig. Andrea Costa*";

**TENUTO CONTO** delle varie richieste pervenute da parte delle associazioni di pazienti, volte a costruire un percorso condiviso che affronti tutte le criticità del sistema *cannabis* in Italia;

**RAVVISATA** l'opportunità di costituire presso l'Ufficio del Sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa, un Tavolo tecnico, con il compito di analizzare i bisogni di salute dei pazienti che utilizzano farmaci a base di *cannabis*, al fine di individuare percorsi condivisi e praticabili per la risoluzione delle criticità riscontrate;

**RITENUTO** di indicare il Sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa, quale coordinatore del predetto Tavolo tecnico;

**ACQUISITE** le designazioni pervenute dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e dalle Associazioni dei pazienti più rappresentative;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Costituzione)**

1. È istituito, presso l'Ufficio del Sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa, un Tavolo tecnico, con il compito di analizzare e approfondire i bisogni di salute dei pazienti che utilizzano farmaci a base di *cannabis*, al fine di individuare percorsi condivisi e praticabili per la risoluzione delle criticità riscontrate.

### **Art. 2**

#### **(Composizione e compiti)**

1. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 1 è come di seguito composto:  
per il Ministero della salute:

- Sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa, coordinatore;
- dott. Achille Iachino, Direttore della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;
- dott.ssa Germana Apuzzo, Direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;
- dott. Rocco Signorile, Dirigente sanitario presso l'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;
- dott.ssa Del Pizzo Maria Giovanna, Dirigente sanitario presso l'Ufficio centrale stupefacenti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.

in rappresentanza delle Associazioni dei pazienti:

- Sig.ra Santa Sarta, Comitato Pazienti Cannabis Medica;
- Sig.ra Florinda Vitale, Cannabis Cura Sicilia Social Club;
- Sig. Carlo Monaco, Associazione Canapa Caffè;
- Sig. Andrea Trisciunglio, La Piantiamo;
- Sig. Alberico Nobile, Deep Green;
- Dott. Marco Perduca, Associazione Luca Coscioni.

2. Il Coordinatore del Tavolo può consultare, a seconda delle esigenze, esperti esterni al Tavolo medesimo.
3. Il Tavolo redige una relazione trimestrale sull'andamento e sugli esiti delle attività svolte, informando l'Ufficio di Gabinetto.
4. Le funzioni di segreteria del Tavolo tecnico sono svolte da un funzionario assegnato alla segreteria del Sottosegretario di Stato, successivamente individuato.
5. Le riunioni del Tavolo tecnico si svolgono, di regola, in modalità telematica.

### Art. 3

#### *(Oneri finanziari e compensi)*

1. La partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito. Ai componenti ed agli esperti esterni non spetta alcun compenso, gettone, indennità, o emolumento comunque denominato.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 16 NOV 2021

IL CAPO DI GABINETTO

*Felina Giacobbe*